

## **STATUTO**

### **TITOLO 1** **DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 1**

#### **COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA**

E' costituita un'associazione di categoria sotto la denominazione di ASSOERBE: "Associazione Italiana fra Coltivatori, Raccoglitori, Trasformatori, Importatori, Esportatori, Grossisti e Rappresentanti di Case Estere di Piante Medicinali, Aromatiche, Spezie, Estratti Vegetali, Oli Essenziali e loro derivati (di seguito chiamata per brevità "Assoerbe").

Essa ha sede in Milano presso l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi e Professioni della Provincia di Milano, di cui accetta lo statuto ed i principi ispiratori ed aderisce altresì a Confcommercio.

Assoerbe ha carattere nazionale, è apartitica e apolitica, ha durata illimitata.

#### **ART. 2**

#### **SCOPI**

Assoerbe non ha fini di lucro ed ha per scopi:

- 1) La difesa, il potenziamento e la valorizzazione della coltivazione, produzione, utilizzazione e commercio delle piante medicinali, aromatiche, spezie, estratti vegetali, oli essenziali e loro derivati (di seguito definiti "settore").
- 2) La rappresentanza e la tutela, nei limiti del presente statuto, delle imprese associate nei loro rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e ogni altra componente della società.
- 3) Lo studio e l'attuazione di tutti gli accorgimenti e le iniziative, nei confronti delle competenti Autorità internazionali, nazionali e regionali, atte a valorizzare il settore.
- 4) L'informazione, l'assistenza e la consulenza a favore degli associati sulle leggi e le normative nazionali ed internazionali che riguardano il settore e relativamente ai problemi di ordine economico, giuridico e sindacale concernenti le aziende associate.
- 5) La gestione, promozione e difesa del proprio marchio e degli altri di sua proprietà.  
Per il raggiungimento dei propri scopi, Assoerbe potrà stipulare tutti gli atti e i contratti opportuni, compatibili con la propria qualità di ente senza scopo di lucro.

#### **ART. 3**

#### **SOCI**

Possono aderire all'Associazione i coltivatori, raccoglitori, trasformatori, produttori, importatori, esportatori, grossisti e rappresentanti di case estere di piante medicinali, aromatiche, spezie, estratti vegetali, oli essenziali e loro derivati.

#### **ART. 4**

## **RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche di Assoerbe sono costituite da un fondo comune, formato:

- 1) Dai contributi associativi di cui all'art.7,
- 2) Dagli eventuali residui delle gestioni annuali;
- 3) Dalle eventuali proprietà mobiliari o immobiliari;
- 4) Dalle somme accantonate, per qualsiasi scopo sociale, finché non siano erogate;
- 5) Dagli interessi e dalle altre eventuali sopravvenienze attive;
- 6) Dalle erogazioni di somme, lasciati ed eventuali devoluzioni di beni a favore di Assoerbe, fatte a qualsiasi titolo anche da terzi non facenti parte dell'associazione.

Con la cessazione della qualità di socio, questi perde qualsiasi diritto o azione sul fondo comune di Assoerbe.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del fondo comune.

## **TITOLO 2** **DEI SOCI**

### **ART.5** **AMMISSIONE**

L'azienda che intende far parte di Assoerbe, in qualità di socio, deve presentare, tramite la Segreteria, la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

In essa devono essere indicati il numero dei dipendenti, la sede ed i nomi dei rappresentanti legali dell'azienda o delle persone delegate ai rapporti con l'Associazione.

L'azienda che intendesse aderire dovrà corredare la propria domanda con i seguenti documenti:

- scheda di adesione debitamente compilata,
- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- eventuali ulteriori documenti che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Quando la domanda sarà accettata, dovrà essere inviato il contributo associativo relativo all'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'azienda interessata, specificando i motivi in caso di mancata ammissione.

### **ART.6** **DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

La qualità di socio implica adesione ed accettazione del presente statuto, delle deliberazioni dell'assemblea e delle disposizioni e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo nell'interesse di tutti i Soci.

L'iscrizione impegna il Socio a tempo indeterminato e la sua adesione s'intenderà rinnovata di anno in anno, salvo che il Socio non faccia espressa dichiarazione di recesso, da notificarsi mediante lettera raccomandata A.R., entro il 30 Giugno di ogni anno.

L'adesione dà diritto al socio di avvalersi delle prestazioni, che discendono dalla partecipazione di Assoerbe a federazioni e/o organismi nazionali e/o internazionali.

Il socio è legittimato a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo di Assoerbe, secondo le norme di questo Statuto ed in particolare può esercitare:

- Il diritto all'utenza dei servizi associativi;
- Il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea;
- Il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

I soci si obbligano a perseguire gli scopi e gli obiettivi di Assoerbe.

I soci forniranno alla Segreteria le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utili di chiedere, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie debbono essere tenute dalla Segreteria riservate o, qualora sia necessario, utilizzate senza indicazione delle singole fonti.

#### **ART.7 CONTRIBUTI**

I soci sono tenuti a corrispondere ad Assoerbe un contributo ordinario annuo, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, d'intesa con l'Assemblea dei Soci.

Per le aziende che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dal trimestre in corso al momento dell'ammissione.

Contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, in virtù della quale divengono obbligatori per gli associati.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

#### **ART. 8 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- a) Per dimissioni presentate dall'associato ai sensi dell'art.5 del presente statuto
- b) Per il venir meno dei requisiti per l'ammissione del socio
- c) Per inosservanza delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi associativi
- d) Per l'attuazione di atti pregiudizievoli nei confronti di Assoerbe e contrastanti gli scopi associativi
- e) Per indegnità
- f) Per espulsione, a seguito di proposta del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
- g) Per morosità del socio, preventivamente messo in mora con lettera raccomandata A.R. La cessazione sarà automatica allo scadere del termine concesso per sanare la morosità, qualora questa persista.

Nel caso di cessazione d'attività, il Socio s'intende di diritto liberato da qualsiasi impegno verso Assoerbe, fermo restando l'obbligo del versamento dell'intero contributo per l'anno in corso.

Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte di Assoerbe non conserva alcun diritto sul patrimonio associativo.

#### **ART. 9 SOCI SOSTENITORI**

Il Consiglio Direttivo può ammettere ad Assoerbe, quali soci sostenitori, persone fisiche e società di persone o di capitale, la cui attività si esplica nel settore.

L'ammissione regolata secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, comporta esplicitamente l'adesione da parte del Socio Sostenitore al contenuto degli art.2 e art. 7 del presente Statuto.

L'adesione legittima i soci sostenitori a presenziare all'attività dell'Associazione, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

Essi possono esercitare:

- il diritto di utenza dei servizi associativi.
- il diritto di presenza e parola in Assemblea.

Ad essi sono applicabili le norme del presente statuto.

**TITOLO 3**  
**DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 10**  
**ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
  - b) Il Consiglio Direttivo
  - c) Il Presidente
  - d) Il Vicepresidente
  - e) Il Tesoriere
  - f) Il Collegio dei revisori contabili
  - g) Il Collegio dei Probiviri
- Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

**ART. 11**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea sia in seduta Straordinaria che Ordinaria è costituita dai soci di Assoerbe, i quali vi partecipano per mezzo di un loro legale rappresentante o di altra persona a ciò delegata, purché facente parte dell'azienda associata.

Essa è convocata dal Presidente di Assoerbe presso la sede sociale o altrove, per richiesta del Consiglio Direttivo, o almeno di un decimo delle aziende associate.

L'Assemblea in seduta Straordinaria:

- delibera le modifiche del presente Statuto con le modalità di cui all'art. 22;
- delibera lo scioglimento di Assoerbe con le modalità di cui all'art. 23;
- delibera su ogni altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea in seduta Ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta l'anno. La convocazione deve essere fatta mediante lettera, o altro mezzo idoneo da spedire almeno 15 giorni prima della riunione (in caso di urgenza entro cinque giorni), con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'incontro, nonché l'ordine del giorno.

All'Assemblea possono prendere parte soltanto i soci in regola con la quota associativa. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta; ogni socio può assumere fino a un massimo di tre deleghe.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza delle aziende aderenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle aziende presenti.

E' devoluta al Presidente (o in sua assenza al Vicepresidente oppure a un Socio nominato dall'Assemblea), col concorso del Segretario, la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti ed astenuti, ad attenersi ad esse.

**ART. 12**  
**COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- 1) Esamina i problemi d'ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima di Assoerbe;
- 2) Delibera sulle questioni morali ed economiche aventi ad oggetto l'attività dell'Associazione;
- 3) Elegge il Presidente di Assoerbe;
- 4) Elegge gli otto componenti del Consiglio Direttivo;
- 5) Nomina il Tesoriere;

- 6) Nomina i tre componenti del Collegio dei revisori contabili;
- 7) Nomina i tre componenti del Collegio dei Probiviri;
- 8) Esamina ed approva il bilancio consuntivo;
- 9) Delibera sull'ammontare delle quote associative annue ordinarie e sull'ammontare dei contributi straordinari di cui all'art.7 del presente Statuto;
- 10) In seduta straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- 11) Delibera l'esclusione per inadempienza agli scopi sociali dei Soci secondo l'Art.8 lettera c);
- 12) In seduta straordinaria delibera in conformità dell'Art.23, lo scioglimento dell'Associazione;
- 13) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

### **ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto:

Dal Presidente di Assoerbe;

Da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea

Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo il Vicepresidente.

Ove il Presidente ravvisi particolari motivi di opportunità, nell'interesse di Assoerbe, può procedere d'intesa con il Consiglio Direttivo, alla cooptazione di un Consigliere aggiuntivo scelto tra i soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono, senza diritto di voto, il Tesoriere ed il Segretario.

I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più dei Consiglieri, il Consiglio provvederà ad integrarli fino ad un massimo di due Consiglieri e sino alla scadenza del mandato, con ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente di Assoerbe mediante lettera o altro mezzo idoneo, da spedire almeno 8 giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la Sede Sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno 2 componenti del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza (anche per delega con un massimo di una per consigliere) di almeno la metà dei suoi componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'assenza di un componente del Consiglio Direttivo per quattro riunioni consecutive comporterà la decadenza dello stesso dalla carica, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo.

Costituirà, altresì, motivo di decadenza dalla carica la cessazione dell'appartenenza del Consigliere eletto all'azienda Associata da esso rappresentata o il recesso dell'azienda medesima dall'Associazione ai sensi dell'Art.8.

Il componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti alla carica. In mancanza sarà designato dall'Assemblea alla prima convocazione. Non potranno essere effettuate più di due sostituzioni.

### **ART. 14 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

- 1) Delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, seguendo le direttive indicate dall'Assemblea, assistendo in questo il Presidente;

- 2) Delibera sulla sede dell'Associazione;
- 3) Nomina e revoca il Segretario generale; in accordo con l'Unione Commercio, Turismo, Servizi e Professioni della Provincia di Milano.
- 4) Nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- 5) Promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- 6) Determina le modalità per l'adesione dei soci;
- 7) Determina l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari di cui all'art.7 del presente Statuto;
- 8) Dispone il bilancio preventivo e lo approva;
- 9) Predispose il bilancio consuntivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- 10) Delibera sull'ammissione di nuove aziende;
- 11) Delibera sulle cessazioni della qualità di associato e sui ricorsi per l'ammissione dei soci, dopo aver sentito il giudizio del Collegio Probiviri;
- 12) Attua la gestione di eventuali marchi di proprietà dell'Associazione, sia per quanto attiene il deposito che la disciplina della concessione d'uso degli stessi;
- 13) Predispose il regolamento, e le sue successive eventuali modifiche od integrazioni, per la gestione di marchi collettivi da presentare all'esame dell'assemblea;
- 14) Deferisce al Collegio dei Probiviri gli eventuali contenziosi tra i Soci.

#### **ART. 15 PRESIDENTE**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Assoerbe, sia nei confronti dei terzi sia delle aziende aderenti ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli presiede l'Assemblea dei soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e servizi.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con il Consiglio Direttivo al fine dell'elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Il Presidente può delegare a un Consigliere, alcune delle sue attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, designato ai sensi dell'Art.13.

Il Presidente eletto dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

#### **ART. 16 VICE PRESIDENTE**

Il Vicepresidente di Assoerbe è scelto dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

Il Vicepresidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

#### **ART.17 SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, in accordo con l'Unione del Commercio, Turismo, Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano.

Dirige gli uffici e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di Assoerbe. Attua le direttive del Presidente, in conformità dei deliberati degli organi dell'Associazione e collabora con il Tesoriere ad una corretta gestione amministrativa.

**ART.18**  
**TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea tra i soci.

Egli può ricoprire la carica di consigliere, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il Tesoriere, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Assoerbe e ne riferisce all'Assemblea.

Tiene i libri contabili dell'Associazione e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.

I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione; sono autorizzati movimenti per cassa entro il limite fissato dal Consiglio direttivo.

Il Tesoriere assiste alle riunioni delle Assemblee e, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**ART. 19**  
**COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

Il Collegio dei revisori, organo di controllo dell'Associazione, dura in carica quattro anni ed è costituito da tre membri, due effettivi ed un supplente, nominati dall'Assemblea. Nel caso che un revisore effettivo cessi dalla carica, gli subentra il revisore supplente.

Il Collegio dei revisori:

- a) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione, predisponendo una relazione da illustrarsi in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio;
- b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) esamina il documento previsionale annuale, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
- d) effettua verifiche di cassa;
- e) se invitato o da esso richiesto, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

**ART. 20**  
**BILANCIO**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio direttivo per la sua approvazione in Assemblea.

Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**ART.21**  
**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed è nominato dall'Assemblea.

I Probiviri sono scelti tra persone di specchiata moralità e di particolare competenza dei problemi dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rinominabili.

Il Collegio dei Probiviri giudica su quanto sarà deferito dal Consiglio Direttivo in ordine a vertenze tra i soci.

Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre le questioni relative alle violazioni delle condizioni per l'iscrizione dei Soci e ai ricorsi contro le delibere di recesso per inadempienza ai sensi dell'Art.8.

Il Collegio dei Probiviri giudica collegialmente ed a maggioranza di voti in via imparziale e senza formalità.

I tre membri designati, a loro volta, nominano nel loro seno il Presidente del Collegio. Nell'espletamento dei loro compiti, i Probiviri possono, quando occorra, avvalersi di tecnici. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inoppugnabili, salvo i poteri del Consiglio Direttivo per quanto disposto all'art.14 punto 10).

Le eventuali competenze e spese saranno a carico delle parti che hanno provocato l'intervento dei Probiviri e saranno liquidate dal Collegio stesso nella sua decisione. Fermo il vincolo di solidarietà dell'Associazione nei confronti dei Probiviri, in ogni caso il reclamante, all'atto del deposito del reclamo, deve versare all'Associazione quale contributo spese per la procedura, la somma che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il deposito cauzionale sarà rimborsato al depositante, integralmente o parzialmente (a seconda che il reclamo sia accolto totalmente o parzialmente), solamente a seguito di ordine di rimborso, totale o parziale, emesso dal Collegio dei Probiviri nella decisione che definisce la vertenza.

#### **TITOLO 4** **DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO** **DELLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ART.22** **MODIFICHE DELLO STATUTO**

Qualsiasi modifica a questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea in seduta Straordinaria. La delibera è presa a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Le modifiche Statutarie devono essere comunicate all'Unione CTSP

##### **ART.23** **SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Assoerbe potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea in seduta Straordinaria, presa col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  delle imprese aderenti. L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei Liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, stabiliti all'atto stesso della delibera di scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

##### **ART.24** **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme degli Art. 14 e successivi del Codice Civile e la normativa in tema di enti di tipo associativo.

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria Assoerbe in Milano il 21.05.2009